

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Art. 15 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

dei prezzi unitari.

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi. Le analisi suddette devono essere condotte:

- a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Versione in vigore dal 2 maggio 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Partizione	Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art-15/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it